MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
del
Gruppo Podistico AVIS Forlì A.S.D.
con sede in Forlì - Via G. Della Torre n. 7

PREMESSA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è elaborato dal Gruppo Podistico AVIS Forlì A.S.D. (di seguito Società o Associazione), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, utilizzando le Linee Guida pubblicate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (di seguito FIDAL).

Il modello si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della Società, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e ovviamente anche a seguito di modificazioni legislative.

Safeguarding è definito come il processo di protezione delle persone vulnerabili, bambini e adulti, da molestie, abusi e sfruttamento. gli obiettivi del safeguarding sono quelli di garantire un ambiente sicuro e accogliente in cui tutti siano valorizzati e rispettati e congiuntamente disporre pratiche di prevenzione, contrasto e sanzione di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento sulla persona, in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, status sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive.

Art. 1 – FINALITA'

Il presente documento, unitamente al Codice di Condotta, disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D. Lgs. n. 198/2006, nei confronti degli Iscritti, in particolare se minori d'età.

Il presente documento costituisce l'insieme di Linee Guida e di Principi a cui la Società e tutti gli Iscritti sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:

- la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza o discriminazione, come precisata nel precedente comma;
- la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti gli Iscritti, in particolare se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- la consapevolezza degli Iscritti in ordine ai propri diritti/doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- l'individuazione e l'attuazione da parte della Società di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Garante per la tutela dei

tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie - Safeguarding Office in ambito FIDAL, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Iscritti minori;

- la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- l'informazione degli Iscritti, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, molestia, violenza o discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- la partecipazione della Società e degli Iscritti alle iniziative organizzate dalla FIDAL nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
- il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.

Il presente documento recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding nonché il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati" emanato dalla FIDAL.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

a) tutti gli Iscritti alla Società, anche tesserati FIDAL presso la Società, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico Federale, Tecnici e Dirigenti della Società;
b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Art. 3 – CONDOTTE RILEVANTI

Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:

1) **l'abuso psicologico,** inteso come qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
2) **l'abuso fisico**, inteso come qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del Tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
3) **la molestia sessuale**, intesa come qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione

sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

4) **l'abuso sessuale**, inteso come qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
5) **la negligenza**, intesa come il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
6) **l'incuria**, intesa come la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
7) **il bullismo/cyberbullismo**, inteso come qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
8) **l'abuso di matrice religiosa**, inteso come l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
9) **i comportamenti discriminatori**, intesi come qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status sociale economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le condotte rilevanti di cui sopra possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:

a) di persona;
b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo o ideali, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Art. 4 – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente documento devono uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi e linee guida:

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
b) riservare ad ogni Iscritto/a attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;

c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
e) confrontarsi con il 'Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni' della Società ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti, come sopra intese, ai sensi del presente documento;
f) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
g) programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
h) ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati;
i) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
j) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5 - NORME SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO NELL'ATTIVITÀ CON I MINORI

Quando si svolge attività con i minori è necessario:

1) Organizzare l'attività in modo tale da minimizzare i rischi.
2) Essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con minori.
3) Consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l'accesso agli impianti durante allenamenti e sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza.
4) Ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentati.
5) Astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video degli Iscritti minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza.
6) Astenersi dal creare situazioni di intimità con l'Iscritto/a minore.
7) Comunicare e condividere con l'Iscritto minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza.
8) Astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con l'Iscritto/a minore, anche mediante social network.
9) Interrompere senza indugio ogni contatto con l'Iscritto/a minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile Safeguarding della Società e/o il Safeguarding Office;

10) Garantire la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai rappresentanti, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione.
11) Instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza.
12) Comunicare ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con i tecnici e gli altri soggetti frequentatori la Società e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione.
13) Valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema.
14) Mantenere un elevato profilo personale e professionale.
15) Trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto.
16) Incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.

Art. 6 - SEGNALI DI DISAGIO E MALESSERE DEI MINORI

A titolo esemplificativo, sono considerati indicatori di disagio e malessere:

- Cambi repentini e non giustificati di comportamento (a titolo esemplificativo, riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare) che possono essere accompagnati da cali della performance sportiva.
- Disturbi dell'alimentazione.
- Segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà.
- Ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni e che non siano compatibili con l'attività sportiva.
- Una ferita per la quale la spiegazione non sembra plausibile.
- Il minore che descrive quella che potrebbe apparire un'azione di abuso che lo abbia coinvolto.
- Diffidenza nei confronti di allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con i quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia.
- Trascuratezza e frequente perdita di effetti personali.

La presenza di uno o più di questi indicatori non definisce da sé la prova della presenza di un abuso, violenza o molestia. Tali elementi devono essere valutati anche tenendo in conto delle condotte tipiche dei minori connesse ad alcune fasi di sviluppo e della crescita, quali quelle della preadolescenza ed adolescenza, quando cambi di umore e di comportamento repentini sono condotte che si manifestano molto spesso in assenza di abuso, violenza e/o molestia.
In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all'esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell'abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il 'Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni' della Società.

Art. 7 – TUTELA DEI MINORI

La Società, quando intenda instaurare un rapporto di collaborazione o di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti con minori, richiede al candidato la preventiva presentazione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 – 'RESPONSABILE SAFEGUARDING' CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Allo scopo di prevenire e contrastare all'interno della Società ogni tipo di abuso, molestia, violenza e discriminazione nei confronti degli Iscritti nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, come previsto dalla Legge, la Società, con delibera del Consiglio Direttivo, nomina un 'Responsabile Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni' (da ora anche Responsabile).
Il Responsabile può essere nominato nell'ambito degli Iscritti o in ambito esterno alla Società, valutata la sussistenza dei seguenti requisiti:

1) competenza, autonomia, indipendenza, sensibilità etica e legale, formazione continua, conoscenza delle procedure, capacità organizzative;
2) non aver riportato condanne penali, anche non definitive, per delitti non colposi; il candidato Responsabile è tenuto a presentare alla Società il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

La nomina ed i recapiti di contatto del Responsabile sono adeguatamente resi noti nell'ambito della Società mediante immediata affissione presso la sede, pubblicazione tramite link dalla homepage del sito internet, comunicazione agli Iscritti tramite email e altre piattaforme di messaggistica (Whatsapp), nonché comunicata/inserita nel sistema gestionale FIDAL, secondo le procedure previste dai regolamenti.
Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.
In caso di cessazione dall'incarico di Responsabile per dimissioni o per altro motivo, la Società provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile, effettuando le relative comunicazioni a Iscritti e FIDAL.
La nomina del Responsabile può essere revocata prima della scadenza del termine per gravi inadempienze, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo della Società. La Società provvede alla sostituzione nominando nuovo Responsabile con le modalità di cui ai precedenti commi.
Il Responsabile:

a) vigila sulla corretta applicazione nell'ambito della Società del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati" emanato dalla FIDAL, nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del presente 'Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva' e del correlato Codice di condotta adottato;
b) adotta le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito della Società ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
c) adotta in materia di 'safeguarding' ogni iniziativa di sensibilizzazione, formazione o informazione, che ritenga utile o opportuna, nei confronti degli Iscritti, degli Organi Sociali e di tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente documento e del Codice di Condotta;
d) raccoglie e gestisce le segnalazioni circa eventuali condotte rilevanti, come specificate nell'art. 3, in pregiudizio degli Iscritti;
e) fornisce supporto agli Iscritti circa eventuali condotte rilevanti subite, informando sulle possibili iniziative da intraprendere;
f) svolge ogni opportuno approfondimento circa le segnalazioni ricevute in merito a condotte rilevanti;

g) garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto;
h) può effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche audizioni e ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento delle proprie funzioni;
i) ha facoltà di formulare, nell'immediatezza o nel corso/all'esito di procedimenti, raccomandazioni nei confronti dei singoli iscritti, al fine di fare cessare situazioni di condotte rilevanti di cui all'art. 3 o comportamenti contrari ai principi di cui all'art. 2;
j) riferisce al Consiglio Direttivo le segnalazioni ricevute circa eventuali condotte rilevanti, in prospettiva dell'avvio di procedimento disciplinare in conformità al Codice di Condotta, collaborando nella gestione delle attività;
k) deposita al Consiglio Direttivo, all'esito degli approfondimenti eventualmente svolti, una relazione conclusiva per l'avvio di procedimento disciplinare o per l'archiviazione, formulando la sua proposta (non vincolante) di sanzione o di archiviazione;
l) riferisce al Safeguarding Office FIDAL eventuali condotte rilevanti e collabora con lo stesso fornendo ogni informazione o documentazione richiesta;
m) ha diritto di accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
n) dialoga e mantiene i rapporti con le corrispondenti strutture FIDAL in materia di Safeguarding;
o) formula al Consiglio Direttivo eventuali proposte di aggiornamento o di modifica del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva' e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche della Società;
p) valuta annualmente le misure del presente 'Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva' e del Codice di condotta, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
q) partecipa all'attività formativa obbligatoria organizzata dalla FIDAL.

Art. 9 – SEGNALAZIONI

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Iscritti, specie se minorenni, è tenuto ad effettuare immediata segnalazione al 'Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni' della Società, al Safeguarding Office FIDAL (Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie) nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente.
Chiunque ritenga che si possano essere verificati ipotetici comportamenti rilevanti ai sensi del presente documento o del Codice di condotta può confrontarsi con il 'Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni' della Società o con il Safeguarding Office FIDAL.
Le segnalazioni al 'Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni' della Società sono effettuate di persona o attraverso i contatti di riferimento del Responsabile medesimo.
Le segnalazioni al Safeguarding Office FIDAL e al Procuratore Federale sono effettuate attraverso i canali e con le modalità previste dagli organismi in questione.
Al fine di favorire le segnalazioni che di situazioni di abuso e pericolo attuale, gli Iscritti possono fare riferimento al servizio di whistleblowing attivato dalla FIDAL sul proprio sito internet istituzionale. In tal caso, la segnalazione potrà essere inoltrata nel completo anonimato del segnalante; dalla medesima potrà conseguire l'apertura del procedimento esclusivamente laddove vi sia una chiara individuazione dei soggetti coinvolti e degli indizi e degli elementi di prova a sostegno.
Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Segretario Generale della FIDAL al Presidente dell'ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie (Safeguarding Office FIDAL) e sono messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale, laddove legittime secondo le condizioni del regolamento FIDAL.

La Società cura la diffusione presso gli Iscritti dei contatti del Responsabile, del Safeguarding Office FIDAL, del Procuratore Federale e del servizio di whistleblowing attivato dalla FIDAL.

Art. 10 – RISERVATEZZA

La Società garantisce la riservatezza del segnalante. E' facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura Federale o ad altro Organo.
Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia ritenuta evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
La Società, al fine di prevenire qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria, tutela, compatibilmente con le esigenze dei procedimenti, la privacy degli Iscritti che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*.

Art. 11 – DIFFUSIONE E INFORMAZIONE

Il Consiglio Direttivo, anche avvalendosi del supporto del 'Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni', cura la diffusione della conoscenza del presente documento e del correlato Codice di Condotta tra i propri Iscritti ed ai soggetti che, a qualsiasi titolo e ruolo, ne sono tenui al rispetto, come previsto nell'art. 2, adoperandosi per la piena applicazione, eventualmente anche condividendo materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione sui temi in questione nonché circa la consapevolezza degli Iscritti in merito ai propri diritti, obblighi e tutele, così come in relazione ai temi circa la prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
Il presente documento è pubblicato tramite link dalla homepage del sito internet della Società, affisso presso la sede della Società stessa, comunicato agli Iscritti tramite email e altre piattaforme di messaggistica (Whatsapp) ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.
Il Consiglio Direttivo, al momento dell'iscrizione, informa adeguatamente i nuovi associati (o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria) circa il presente Modello, il Codice di Condotta, indicando come è possibile consultare i relativi testi, nonché il nominativo ed i contati del 'Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni'.

Art. 12 – CODICE DI CONDOTTA E SANZIONI

La Società predispone, a cura del Consiglio Direttivo, il Codice di Condotta, con cui, impregiudicata l'applicazione delle procedure e delle sanzioni previste dai Regolamenti FIDAL, vengono riepilogate e descritte le condotte rilevanti vietate di cui all'art. 3 nonché gli obblighi e i doveri dei soggetti tenuti al rispetto del presente documento, con previsione delle sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei trasgressori.
Le sanzioni previste nel Codice di Condotta sono:

a) il richiamo verbale;
b) l'ammonizione scritta;
c) la sospensione o interruzione del rapporto contrattuale instaurato nel caso di collaboratori retribuiti;
d) la sospensione o interruzione del rapporto di volontariato in caso di collaboratori volontari;

e) la sospensione dallo svolgimento dell'attività sportiva;
f) la radiazione dall'Associazione in caso di Soci Iscritti.

La determinazione della sanzione deve essere modulata e proporzionata in base alla gravità del comportamento tenuto e al rapporto instaurato con la Società.
Il Codice di Condotta prevede sanzioni per i casi di abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

Art. 13 – NORME FINALI

Il presente documento è aggiornato dal Consiglio Direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di 'safeguarding' ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIDAL.
Eventuali proposte di integrazioni/modifiche del presente documento, del Codice di Condotta o dei Regolamenti della Società, sottoposte dal 'Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni', dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo della Società e deliberate secondo le procedure previste in base all'Atto Costitutivo della Società.
Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto FIDAL, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale FIDAL, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.

Forlì, dicembre 2024.